

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Wolf Marco** e **Lira Manuel**.

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✚ la Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio) ha disposto una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- ✚ in particolare, le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, stabilendo l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30 c. 1 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, relativamente ai debiti di importo residuo fino a mille euro, alla data del 1° gennaio 2023, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;
- ✚ le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. 30.04.1992 n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27 c. 6 della L. 24.11.1981 n. 689, e quelli di cui all'art. 30 c. 1 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602; tale l'annullamento non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- ✚ la Legge 24.02.2023 n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29.12.2022 n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha disposto lo spostamento della data per l'annullamento dei debiti dal 31 marzo al 30 aprile 2023;

Dato atto che:

- ✚ l'art. 1 comma 229 della Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio), prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agenzia della riscossione, sempre entro la stessa data;
- ✚ l'art. 1 comma 229bis della Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio), introdotto dalla Legge 24.02.2023 n. 14 di conversione con modificazioni del D.L. 29.12.2022 n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe) prevede che i Comuni che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;

Ricordato che:

- ✚ l'attività di riscossione coattiva stragiudiziale e giudiziale delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative del Comune di Castelnuovo è affidata alla società Trentino Riscossioni Spa, Società in House che gestisce il servizio dal 20.10.2010, pertanto la funzione di riscossione coattiva delle entrate comunali, per le annualità non prescritte, è pressoché interamente affidata in house alla citata società;
- ✚ precedentemente a tale data, il Comune di Castelnuovo affidava le fasi di riscossione coattiva dei propri crediti tributari e patrimoniali all'Agente di Riscossione nazionale (ADER), pertanto nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dal Comune al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. di Bilancio 2023 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 (Società in House) o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

Richiamato quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446;

Considerato che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della Legge di Bilancio (n. 197/2022 e s.m.i.):

- ✚ introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati, per esclusiva scelta organizzativa dell'Amministrazione comunale, a concessionari diversi dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione o per i quali sono in corso procedure coattive;
- ✚ determinerebbe un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica. Infatti, a differenza di quanto previsto per la definizione agevolata (riproposta dal comma 231), accessibile solo su richiesta del contribuente e dove le sanzioni sono stralciate solo a fronte del pagamento del capitale, l'annullamento automatico, seppur parziale, non garantisce che il contribuente paghi gli importi residuali;
- ✚ dal punto di vista contabile, avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;
- ✚ non si individua alcuna utilità per il Comune di Castelnuovo ad aderire allo stralcio automatico di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della Legge di Bilancio (n. 197/2022 e s.m.i.);

Ritenuto di dover comunicare il presente provvedimento all'Ente allora incaricato per la riscossione coattiva, all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it entro il termine del 31.03.2023, nonché di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'adozione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 1, comma 229 della Legge di Bilancio (n. 197/2022 e s.m.i.);

Richiamato inoltre l'art. 13, c. 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, il quale prevede che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al MEF - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.P. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i., stante l'esigenza di comunicarne il contenuto entro il termine del 31 marzo 2023;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario Comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile e di favorevole attestazione di copertura finanziaria, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso con nota prot. n. 1115 del 10.03.2023;

Vista la delibera consiliare n. 3 del 06.02.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, il documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con n. 14 voti favorevoli, contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni esposte in premessa.
2. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 marzo 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.
3. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

4. DI DICHIARARE, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 14 voti contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in considerazione del fatto che il provvedimento deve essere adottato e trasmesso all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2023.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).